

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2019/20

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo degli skipass e delle tessere a valore Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona allo stesso aderenti. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese facenti parte dei 12 Consorzi di zona aderenti alla Federconsorzi Dolomiti Superski (Cortina d'Ampezzo, Kronplatz-Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta).
2. La Federconsorzi Dolomiti Superski come pure i 12 Consorzi di zona aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Detti gestori insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona.
3. Lo skipass è un documento strettamente personale e può recare il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato, né è possibile sostituire uno skipass di valle con uno skipass Dolomiti Superski e viceversa. Gli skipass (ad esclusione delle tessere MyDolomiti Skicard) portano impressi i giorni di validità nonché una sigla composta alternativamente dalle lettere M-F-S-J e B, che rispettivamente identificano l'appartenenza a: Maschio – Femmina – Senior (nato prima del 30/11/1954) – Junior (nato dopo il 30/11/2003) e Bambino (nato dopo il 30/11/2011).
4. La tessera a valore non è personale, quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell'acquisto la tessera avrà un saldo attivo rispettivamente di 600, 1.000 e 2.100 unità, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo vengono scalati dall'ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato.
5. La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2019 e si conclude il 14/04/2020. Lo skipass stagionale, gli skipass Superski Family, lo skipass con 8 giorni a scelta nella stagione e la tessera a valore hanno validità durante l'intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l'accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d'inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, 8 giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita verranno accettati dall'apertura di questi fino al 03/05/2020 agli impianti in funzione. All'inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 22/03/2020) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell'area sciabile, oltre che per i motivi indicati all'art. 18, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L'eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
6. Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B), nonché per l'emissione di skipass Superski Family nei casi e nella misura indicata nei fogli illustrativi, è **necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento** (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto, secondo quanto riportato nei listini prezzi presenti nei punti vendita nonché sul sito internet www.dolomitisuperski.com. Lo skipass gratuito per bambini, da 1-31 giorni, viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e pari periodo, al quale la

tessera gratuita viene abbinata. La gratuità è intesa nel rapporto di un bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante.

7. In caso di acquisto di skipass per minori, l'acquisto comporta per l'accompagnatore maggiorenne la dichiarazione di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne.

8. Qualora l'acquisto dello skipass avvenga tramite e-ticketing (acquisto online) e alcuni dati comunicati dall'utente siano errati e sia necessario emettere uno skipass sostitutivo, sarà dovuto, a titolo di contributo spese di segreteria e amministrative, un importo di € 10,00 (dieci) per ogni skipass da sostituire. Voucher relativi a skipass o tessere a valore acquistati online hanno validità nella sola stagione invernale di emissione. L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).

9. Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.

10. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione.

11. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass o della tessera a valore comporta il loro ritiro immediato, l'annullamento o la sospensione. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011), viene bloccato e/o ritirato sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell'acquisto. A fronte di abuso con skipass emessi con formula Superski Family, verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci per singolo caso di abuso dall'ammontare delle giornate sci ancora disponibile al momento dell'accertamento. Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o sospesi dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

12. Gli skipass e le tessere a valore inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati.

13. In caso di smarrimento di uno skipass o di una tessera a valore (ad esclusione degli skipass emessi in conto deposito come p.es. skipass emessi agli impianti non muniti di cassa d'emissione), è possibile richiedere entro il periodo di validità degli stessi presso i punti centrali di emissione la sostituzione mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché dell'attestazione di acquisto in caso di skipass o, per quanto riguarda gli skipass caricati su MyDolomiti Skicard, mediante presentazione del numero dello skipass originale smarrito, per poterne altresì bloccare l'utilizzo da parte di terzi. Lo skipass o la tessera a valore sostitutivi saranno validi previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria verrà richiesto l'importo di € 10,00 (dieci). Tale somma non sarà restituita, neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale.

14. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass (con esclusione degli skipass emessi con formula Superski Family e delle tessere a valore), sempre che sia del tipo nominativo o con foto. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 8 giorni dall'infortunio, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- supporto materiale dello skipass;

- copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell'infortunio tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva.

Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso. Per gli skipass plurigiornalieri, il calcolo del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di uno skipass di durata pari ai giorni di validità dello stesso fino al giorno di riconsegna e richiesta di rimborso compreso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L'ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione. Sono escluse dal calcolo del rimborso le 5 giornate di validità nei comprensori Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e Brentonicoski.

15. Lo skipass e la tessera a valore sono titolo di viaggio e documento di trasporto necessari ed insostituibili per il trasporto del titolare sugli impianti di risalita, come descritto all'art 1. Entrambi i biglietti non sono mai sostituibili né rimborsabili, salvo i casi espressamente previsti e regolati dalle condizioni stabilite agli articoli 13 e 14.

16. Il supporto skipass o la tessera a valore vengono concessi allo sciatore in comodato. L'utente è responsabile della buona conservazione del supporto skipass e tessera a valore, che rimane di proprietà dell'emittente.

17. Lo skipass e la tessera a valore, quali documenti di trasporto necessari per l'accesso agli impianti di risalita, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.

18. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l'intera stagione invernale, come definita all'art. 5, di tutti gli impianti di risalita e l'agibilità di tutte le piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo gli stessi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali - a titolo meramente esemplificativo - le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all'impianto, disponibilità delle fonti energetiche, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito.

19. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell'itinerario e l'andatura dell'utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all'orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.dolomitisuperski.com. In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento.

20. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l'ultimo passo per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30.

21. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.

22. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell'orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente.

23. Gli stagionali Dolomiti Superski, esclusi gli skipass emessi con formula Superski Family, comprendono 5 giorni di validità nelle località del comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo, Ponte di Legno-Tonale, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone) e nella ski area Brentonicoski. Dette giornate sci vengono abilitate sul supporto dello skipass stagionale Dolomiti Superski, da utilizzare

direttamente nei comprensori Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e Brentonicoski e sono utilizzabili dal 30/11/2019 fino al 03/05/2020 sugli impianti che saranno in funzione. La Federconsorzi Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le imprese a essi consorziate non possono garantire né il funzionamento degli impianti né la sciabilità delle piste nei comprensori Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e Brentonicoski. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass stagionale Dolomiti Superski comporta oltre al suo ritiro immediato, al suo annullamento o alla sua sospensione da parte dei soggetti competenti al controllo nel relativo comprensorio, anche il conseguente annullamento o la sospensione delle giornate ancora usufruibili nei comprensori Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e Brentonicoski. In caso di smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski sulle piste dei comprensori di Skirama Dolomiti Adamello-Brenta o Brentonicoski, non essendo data la possibilità di verificare in loco la titolarità del supporto smarrito, non potrà essere emesso alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti acquistati in seguito a smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski nei comprensori Skirama Dolomiti Adamello-Brenta o Brentonicoski, non verranno successivamente rimborsati.

24. I prezzi per l'acquisto dello skipass o della tessera a valore nonché l'ammontare delle unità decurtate potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.

25. Con l'acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet www.dolomitisuperski.com.

26. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti Condizioni Generali di Vendita vale la versione italiana delle stesse.

27. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti Condizioni Generali di Contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano.

Versione: W02 – 2019/20

Salvo variazioni